



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea  
e Riconoscimento Titoli Professionali*

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO, in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA l’istanza avanzata dalla sig.ra TSIKHANAVETSKAYA HANNA, cittadina della Repubblica di Bielorussia, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato “Pasvedchanne n. 156”, (**Attestato n. 156**) rilasciato in data



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

31/1/2017 da “*Chastnoe Unitamoe Prepriyatie “Industrial Building* (Impresa privata unitaria di servizi “Industrial Building”) a Minsk, Bielorussia, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

CONSIIDERATO che la richiedente ha seguito un programma d’insegnamento: formazione (formazione, riqualifica e aggiornamento professionale) per la qualifica di parrucchiere del 4 livello dalla data del 25 aprile 2016 al 30 gennaio 2017 con prove di esami finali;

CONSIDERATO che la citata formazione ha avuto durata di dieci mesi per complessive n. 2160 ore di cui ore n. 1366 per la Componente professionali, ore n. 768 per la Pratica professionale, ore n. 18 per Consultazioni e n. 8 ore riservate all’esame di abilitazione;

CONSIDERATO che nella Dichiarazione di valore n. 75/2020 rilasciata dall’Ambasciata d’Italia in Bielorussia, Cancelleria Consolare di Minsk, viene confermata l’autenticità del documento in premessa, rilasciato in data 31/1/2017 da “*Chastnoe Unitamoe Prepriyatie “Industrial Building*”, ente privato disciplinato dalla legislazione bielorussa, e viene dichiarato che *“Il predetto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio della professione di “parrucchiere”, come risulta dal titolo stesso, in cui alla sig.ra TSIKHANAVETSKAYA HANNA Mihkailauna è stata attribuita la qualifica di “Parrucchiere del quarto livello” in conformità con la Delibera del Ministero del lavoro e provvidenza sociale della Repubblica di Belarus n. 126 del 26 settembre 2002, che “il parrucchiere del quarto livello professionale è abilitato allo svolgimento della professione; che “il predetto titolo è condizione necessaria per l’esercizio nel paese dell’attività di parrucchiere che non può essere esercitata liberamente legittimamente in mancanza di formali requisiti formativi; che “le caratteristiche lavorative della professione di “parrucchiere di quarto livello” sono definite nel paese dalla predetta delibera”; che “la richiedente può esercitare la professione nell’ambito del predetto campo senza supervisione, che l’ente che regola l’esercizio dell’Attività è il Ministero del lavoro e provvidenza sociale della Repubblica di Bielorussia”;*

CONSIDERATO che l’istante non documenta esperienza lavorativa nel settore maturata in Bielorussia;

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 gennaio 2021, con il parere conforme dell’Associazione di categoria CNA Benessere e Sanità, e Confartigianato, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – artt. 18-21, ha ritenuto, il titolo di qualifica professionale in premessa, non supportato da esperienza lavorativa,



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

rilasciato dall'ente privato, disciplinato dalla legislazione bielorusa, denominato "Chastnoe Unitamoe Prepriyatie "Industrial Building", **idoneo** a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, **subordinatamente** al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5);

VISTO pertanto che la misura compensativa consisterà in una prova attitudinale il cui esame teorico-pratico e orale, sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.

La prova attitudinale, che si svolgerà in lingua italiana, sarà diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di acconciatore;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0012803 del 15/01/2021 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 i motivi ostativi al riconoscimento e la necessità di misure compensative;

VERIFICATO che la richiedente ha comunicato di non volersi avvalere della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, acconsentendo a quanto comunicato nella succitata nota;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in data 14 luglio 2020 tramite bonifico bancario effettuato presso banca Mediolanum, a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

### DECRETA

#### Art. 1

1. Alla sig.ra TSIKHANAVETSKAYA HANNA, cittadina della Repubblica di Bielorussia, ivi nata in data 08 agosto 1988, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e s.m.i. **subordinatamente** all'applicazione di una misura compensativa, volta a



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 21 gennaio 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Loredana Gulino)

## **ALLEGATO A**

La prova attitudinale consiste in una prova teorico-pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte della candidata di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessata (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

### PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:

1. **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

### **COLLOQUIO:**

la prova orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione **Marche** presso una struttura da essa individuata. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Marche. La Regione ammette la candidata a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla candidata, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.